

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1966

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

Presidenza del Presidente

BERTONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Vittorino Colombo.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1918).

« Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 » (1933).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Trabucchi, relatore sul disegno di legge n. 1933, prosegue la sua esposizione, correggendo anzitutto un'affermazione fatta nella seduta di ieri, con riferimento all'articolo 16 del decreto, in tema di ricostruzione dei fabbricati rurali distrutti: l'oratore precisa che gl'interventi

per tale ricostruzione potranno avvenire in base alla legge 21 luglio 1960, n. 739, richiamata nell'articolo 20 del decreto. A questo punto, il senatore Maccarrone fa presente che occorrerebbe comunque parlare espressamente, nel testo del provvedimento in esame, della ricostruzione dei fabbricati rurali.

Dopo un'altra precisazione relativa all'articolo 85, che è il più importante dal punto di vista della copertura finanziaria, il senatore Trabucchi illustra gli articoli da 27 a 47, riguardanti le provvidenze a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigianali. In particolare, il relatore si sofferma sugli articoli 27 e 28, che riguardano, rispettivamente, il contributo a fondo perduto alle aziende danneggiate e l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine. A questo proposito, il senatore Trabucchi manifesta alcune perplessità sul carattere sussidiario della garanzia. Alle riserve del relatore si associano i senatori Fortunati e Pesenti; il primo rileva che le innovazioni introdotte dal decreto-legge alla normativa in vigore sono assai limitate, mentre il secondo ritiene che si debba svin-

colare la concessione dei crediti dalla garanzia, legandola invece al criterio dell'indennizzo.

Passando ad esaminare le provvidenze destinate agli enti locali ed ai servizi dell'assistenza e della protezione civile, contenute negli articoli da 48 a 52, il senatore Trabucchi si sofferma sugli stanziamenti ivi previsti, sottolineandone la relativa esiguità. A questa considerazione si associa il senatore Fortunati.

Dopo una breve disamina delle provvidenze nel settore della pubblica istruzione (articoli 53 e 54), il relatore passa ad illustrare le norme in materia previdenziale, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 56, che prevede, a favore dei lavoratori autonomi, l'esenzione dal pagamento dei contributi per le assicurazioni contro le malattie, l'invalidità e la vecchiaia nella misura di due dodicesimi per gli anni 1966 e 1967; il senatore Trabucchi critica il fatto che tale esonero sia subordinato alla condizione che i beneficiari abbiano subito gravi danni. Sempre in tema di norme previdenziali, il senatore Trabucchi rileva che l'articolo 63 proroga il massimale per gli assegni familiari al 31 dicembre 1967, con una norma che, a stretto rigore, è indipendente dalle provvidenze conseguenti alle alluvioni. A questo punto, il senatore Maccarrone esprime il proprio avviso contrario a tale disposizione.

Dopo avere illustrato le norme destinate al ripristino di edifici delle Amministrazioni della difesa e della giustizia, quelle riguardanti le ferrovie e gli aeroporti e le provvidenze previste per la pesca, per il turismo e per lo spettacolo, il relatore passa ad esaminare le disposizioni tributarie.

Circa l'articolo 80, che prevede l'addizionale straordinaria su una serie di tributi erariali, provinciali e comunali, il relatore si sofferma in particolare sull'ultimo comma, il quale riserva esclusivamente all'erario dello Stato i proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale stessa nonchè dall'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, risolvendo con ciò il dubbio, che era sorto, sulla spettanza di una parte del gettito di quest'ultimo tributo alle Regioni a statuto speciale.

Il senatore Pirastu ritiene peraltro che la norma sia insufficiente a risolvere la questio-

ne, dal momento che la Regione sarda non è stata ancora consultata in materia, come è previsto dallo Statuto regionale.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Pesenti, alla quale risponde il relatore affermando che l'addizionale si applica al debito d'imposta e non all'aliquota dei tributi ai quali si riferisce, lo stesso relatore illustra il contenuto dell'articolo 81, che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 (di cui al disegno di legge n. 1918).

Sul problema della sospensione della riscossione delle imposte, sorge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Gigliotti, Pirastu, Bonacina, Fortunati e Spigaroli. Il sottosegretario per le finanze Vittorino Colombo fa presente che le modifiche apportate col secondo decreto-legge rendono necessario un coordinamento delle scadenze fissate per la sospensione della riscossione dei tributi.

Il senatore Angelilli dichiara quindi di prendere atto che il senatore Banfi, relatore sul disegno di legge n. 1918, ha acceduto alla tesi dell'opportunità di estendere la sospensione fiscale alle cooperative.

Il relatore illustra quindi brevemente le restanti norme del decreto-legge di cui al disegno di legge n. 1933.

Il senatore Bonacina chiede poi alla Presidenza di provvedere affinché gli uffici del Senato compiano una ricerca per fornire il testo di tutte le disposizioni precedenti citate nel decreto-legge, allo scopo di facilitare il lavoro della Commissione.

Il senatore Fortunati osserva quindi che, nella settimana prossima, il lavoro dell'Assemblea dovrebbe essere organizzato tenendo presenti le esigenze della 5ª Commissione, in quanto questa dovrà concludere l'esame dei disegni di legge in titolo e, inoltre, dovrà prender parte ai lavori dell'Assemblea per la discussione degli altri provvedimenti di conversione di decreti-legge.

Rispondendo a tali richieste, il presidente Bertone assicura il suo interessamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.